



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)

CENTRALINO: 075 5836002/015

FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazioncru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 60

DATA COMUNICATO 17/10/2024

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE..... 842

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE..... 844

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Paolo Cutini, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini, e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 17 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

Nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 6837/1155 PFI 23-24/PM/ag del 12.09.2024.

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Ivano ALUNNI;
- ASD Umbertide Cosmos;

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

Con atto del Procuratore Federale Interregionale della FIGC n. 6837/1155 PFI 23-24/PM/ag i soggetti indicati in epigrafe sono stati deferiti avanti a codesto Tribunale Federale Territoriale per rispondere degli addebiti indicati nel citato atto di deferimento, noti alle parti e da intendersi qui integralmente richiamati.

All'udienza del 10.10.2024, di cui è verbale, il Rappresentante della Procura Federale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: per il sig. Ivano Alunni mesi 4 di inibizione, e per la per la società ASD Umbertide Cosmos Euro 300,00 di ammenda. Dopo ampia discussione il difensore degli incolpati ha concluso in via preliminare per l'improcedibilità del deferimento in quanto la Società è ormai estinta e il sig. Ivano Alunni non risulta più tesserato; nel merito ha concluso per il proscioglimento dei propri assistiti.

All'esito della discussione, il Tribunale ha assunto la riserva sulla decisione; alle ore 19,30 del 10.10.2024, a scioglimento della riserva assunta al termine dell'udienza, il Tribunale ha pronunciato il seguente dispositivo:

“Il Tribunale Federale Territoriale:

- dichiara il sig. Ivano Alunni, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza ASD Umbertide Cosmos, responsabile degli addebiti di cui al deferimento e per l'effetto applica al medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi tre;
- dichiara la ASD Umbertide Cosmos responsabile dell'addebito di cui al deferimento e per l'effetto applica alla società la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 82 C.G.S..

Così deciso in Perugia il 10 ottobre 2024”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria espletata ha confermato la fondatezza degli addebiti mossi dalla Procura Federale agli incolpati.

Il Tribunale ritiene dimostrato che il calciatore F.C. (in atti individuato) abbia preso parte nelle fila della ASD Umbertide Cosmos alla gara ASD Junior Castello – ASD Umbertide Cosmos, disputata il 16.03.2024, valevole per il campionato Esordienti, senza averne titolo in quanto tesserato dal 13.10.2023 per la società ASD Tiberis Macchie.

La circostanza risulta provata, nonostante la mancata consegna da parte della ASD Umbertide Cosmos della lista degli atleti partecipanti alla gara, dalle dichiarazioni rese in particolare dai signori Marino Fiorucci – il quale ha anche scattato delle fotografie agli atti - e Giacomo Parbuoni, dalle quali si evince che sia stata accertata la presenza in campo del calciatore F.C..

Documentalmente provato anche il fatto di cui al capo di incolpazione 1, lettera b) riferito al sig. Ivano Alunni, il quale, in occasione dell'audizione di fronte al Rappresentante della Procura Federale del 11.06.2024, ha dichiarato di avvalersi della "facoltà di non rispondere", prerogativa che in realtà non è prevista in sede disciplinare in quanto non compatibile con i principi di lealtà, probità e correttezza ai quali il comportamento di ciascun tesserato deve essere improntato.

Le argomentazioni difensive svolte tramite memoria difensiva e ribadite in sede di discussione non possono essere condivise.

Per quanto concerne l'eccezione di improcedibilità del deferimento, da un lato, si rileva che all'epoca dei fatti la ASD Umbertide Cosmos era attiva e operante e il sig. Ivano Alunni ricopriva il ruolo di Presidente del Consiglio Direttivo; dall'altro, si sottolinea che la circostanza dello scioglimento della Società che, secondo quanto documentato, risalirebbe al giorno 08.07.2024, non è di per sé sufficiente a sottrarre gli odierni incolpati al giudizio disciplinare.

Merita infatti di essere ricordato il principio più volte espresso dalla Corte Federale di Appello, secondo il quale per non essere soggetti alle norme della FIGC è necessario che sia intervenuto un provvedimento di decadenza e/o revoca dell'affiliazione da parte del Presidente Federale ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera a) della N.O.I.F., in conformità con quanto previsto anche dall'art. 5, comma 2 dello Statuto della Lega Nazionale Dilettanti; in assenza di decadenza o revoca, l'inattività di una società o il mancato tesseramento del singolo debbono infatti essere interpretati quali temporanee sospensioni, più o meno lunghe, delle prestazioni sportive e/o dell'attività di dirigente (cfr. C.F.A., sez. I, n. 094 del 06.03.2024; C.F.A. SS.UU., n. 8/2023-2024; C.F.A., sez. I, n. 7/2020-2021; C.F.A., sez. III, n. 2/2020-2021).

Nel merito, la circostanza che la gara in oggetto sia stata disputata il giorno prima rispetto a quanto programmato non fa venir meno la sussistenza dell'addebito, in quanto la ASD Umbertide Cosmos avrebbe dovuto comunque astenersi dall'utilizzare un calciatore in posizione non regolare e, sotto altro profilo, consegnare la lista degli atleti schierati quanto meno nei giorni successivi.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale Federale Territoriale ritiene congruo e commisurato ai fatti oggetto del deferimento irrogare agli stessi le seguenti sanzioni: al sig. Ivano Alunni, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza ASD Umbertide Cosmos la sanzione dell'inibizione per mesi tre e alla ASD Umbertide Cosmos la sanzione dell'ammenda di Euro 200,00.

Sentenza integrale depositata in Perugia il 17 ottobre 2024.

Il Tribunale Federale Territoriale

Avv. Paolo Cutini Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Maria Grazia Cespa

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maurizio Lorenzini, Componenti, nella sua **riunione del 17 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **ASD SAN LUCA CALCIO** IN MERITO ALLA GARA S. LUCA CALCIO – SUPERGA 48 DISPUTATASI A SAN LUCA IL 29.09.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 02.10.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA DEL CALCIATORE BIVIGLIA NICO PER SEI GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 17.10.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Sulla base del referto arbitrale, confermato dal Direttore di gara, emerge che il calciatore Nico Biviglia ha tenuto un comportamento violento nei confronti di un avversario, afferrandolo per la maglia e colpendolo prima con uno schiaffo e poi con un pugno.

La condotta, biasimevole, non ha causato conseguenze al calciatore colpito.

Alla luce di quanto precede e in conformità con la previsione dell'art. 38 C.G.S., la Corte ritiene congruo ridurre la squalifica inflitta dal G.S. a cinque giornate di gara.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a cinque giornate di squalifica la sanzione a carico del calciatore Biviglia Nico.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Così deciso in Perugia il 17 Ottobre 2024

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maurizio Lorenzini

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Carlo Orlando e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 17 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

PRIMA CATEGORIA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **SOC. COLONIA** IN MERITO ALLA GARA COLONIA – POLISPORTIBA TERNANA DISPUTATASI A BASCHI IL 22.09.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.09.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE BANELLI LORENZO PER QUATTRO GARE.**
- **SQUALIFICA CALCIATORE BERTOLDI ANDREA PER QUATTRO GARE.**
- **SQUALIFICA CALCIATORE BIANCONI TOMMASO PER QUATTRO GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 17.10.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento dei calciatori Banelli Lorenzo, Bertoldi Andrea e Bianconi Tommaso, i quali hanno rivolto all'arbitro frasi irrispettose.

Le sanzioni inflitte dal G.S., nei limiti del minimo edittale di cui all'art. 36 lett. a) CGS, sono congrue rispetto ai fatti contestati e pertanto meritevoli di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Così deciso in Perugia il 17 Ottobre 2024

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Carlo Orlando

Avv. Maria Grazia Cespa

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Carlo Orlando, Componenti, nella sua **riunione del 17 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA **SOC. FCD PASSIGNANO** IN MERITO ALLA GARA PASSIGNANO - PIETRALUNGHESE DISPUTATASI A PASSIGNANO SUL TRASIMENO IL 21.09.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.09.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE MORONI FILIPPO PER OTTO GARE;**
- **SQUALIFICA CALCIATORE PASQUALI GIAMMARCO PER SETTE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 17.10.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Il direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto in merito al comportamento dei calciatori Morini Filippo e Pasquali Giammarco.

Con riferimento al Moroni, la Corte rileva che il comportamento del calciatore, irrispettoso all'indirizzo del direttore di gara che veniva attinto anche da una spinta, è stata adeguatamente sanzionata dal G.S. ai sensi dell'art. 36 lett. b) CGS, sanzione pertanto meritevole di integrale conferma.

Quanto al Pasquali, la Corte ritiene invece equo ridurre la sanzione a sei giornate di squalifica.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a sei giornate di gara la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Pasquali Giammarco. Conferma nel resto l'impugnata decisione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Così deciso in Perugia il 17 Ottobre 2024

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Carlo Orlando

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dal Dott. Domenico Oristanio, Componenti, nella sua **riunione del 17 Ottobre 2024**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 17 REGIONALE A2

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **POLISPORTIVA DIL. AMC 98** IN MERITO ALLA GARA AMC 98 - OLYMPIA THYRUS S.V. DISPUTATASI A SAN GEMINI IL 22.09.2024, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 25.09.2024, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA DEL CALCIATORE BERNARDINI JACOPO PER CINQUE GARE.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 17.10.2024 HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Sulla base del referto arbitrale emerge indiscutibilmente il comportamento irrispettoso posto in essere dal calciatore Bernardini Jacopo, nei confronti del direttore di gara, come tale inevitabilmente sanzionabile.

Si ritiene peraltro equo contenere la sanzione stessa in quattro giornate di squalifica, corrispondente al minimo edittale di cui all'art. 36 lett. a) CGS.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce a quattro giornate di squalifica la sanzione inflitta dal G.S. a carico del calciatore Bernardini Jacopo.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Così deciso in Perugia il 17 Ottobre 2024

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Dott. Domenico Oristanio

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 17 OTTOBRE 2024.

Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace